



CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

ORDINANZA N. 04 /2014

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Torres:

- VISTO** l'art. 141, comma 6 del D.P.R. 8 novembre 1991 n. 435 inerente l'approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" che prevede che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo, in quanto attività strettamente attinente alla sicurezza della navigazione, deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 388, "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" ed in particolare l'art 7 dello stesso decreto che prevede che le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO** il Decreto 5 agosto 2002, n. 218 (normativa sulla pesca) ed in particolare l'art. 27 comma 2 dello stesso decreto;
- VISTA** la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie Generale n. 48 del 27.01.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che abroga la circolare Serie I n. 23 – Polizia della navigazione datata 30.06.1932 impartite dall'allora Ministero delle comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile – richiamata dal dispaccio n. 310589-R/PG del 05.03.1977 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della navigazione e del traffico marittimo;
- VISTO** il dispaccio prot. n. DEM3/SP 01100 in data 28.11.1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente ad oggetto "Tessere libero accesso nei porti – Provveditori, appaltatori navali, periti";
- VISTA** la circolare n.101/2014 del 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto relativa all'attività di "Compensatori di bussola";
- RITENUTO** necessario disciplinare l'attività dei "Compensatori di bussola" all'interno del Circondario Marittimo di Porto Torres;
- VISTI** gli articoli 17, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Coloro che intendono esercitare l'attività di "Compensatore di bussola" nei porti e approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Porto Torres, devono essere autorizzati dalla Capitaneria di porto di Porto Torres.

A tal fine deve essere presentata apposita istanza, alla Sezione Tecnica, contenente le generalità complete del richiedente, corredata dalla seguente documentazione/requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286;
- b) titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT ovvero certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);
- c) documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia conseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussola già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) iscrizione al Ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio – ai sensi del R.D. 20/09/1934 n. 2011 e del D.M. 29/12/1979 – in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussole;
- e) non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Articolo 2

I "Compensatori di bussola" che operano in base alle previgenti disposizioni devono essere autorizzati dall'Autorità Marittima previo accertamento di cui al punto e) del sopracitato articolo 1.

Articolo 3

I "Compensatori di bussola" autorizzati ad esercitare l'attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres devono, a compensazione avvenuta, rilasciare le tabelle delle deviazioni residue che devono essere controfirmate dall'Autorità marittima.

Articolo 4

L'Autorità marittima procederà al ritiro dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- 1. in caso di morte;
- 2. rinuncia da parte dell'interessato;
- 3. per pensionamento;
- 4. per perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e) del sopra richiamato art. 1.

Articolo 5

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca altro o più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo ed inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.portotorres.guardiacostiera.it.

Porto Torres, 11/03/2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco NOBILE

